

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-987 del 12/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA SOGIN S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE UBICATA IN COMUNE DI CAORSO (PC) FRAZIONE ZERBIO, VIA FERMI N. 5/A
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1004 del 12/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA SOGIN S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE UBICATA IN COMUNE DI CAORSO (PC) FRAZIONE ZERBIO, VIA FERMI N. 5/A

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta **SOGIN S.P.A.** presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Caorso) e trasmessa dalla stessa Unione alla Provincia con nota del 09/10/2015, prot. n° 3959 (prot. n° 60689 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di dismissione della centrale nucleare ubicata in Comune di Caorso, frazione Zerbio, via Fermi n° 5/A. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**C1** e **C2** di acque reflue domestiche, **C3** di acque reflue industriali) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- La Ditta ha dichiarato che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata..."* dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2045 del 10.10.2012 (nell'ambito dell'Atto Autorizzativo Unico Finale del SUAP del Comune di Caorso prot. n. 8890 del 29/12/2012).
- presso la centrale nucleare in oggetto sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarichi C1 e C2**: scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla mensa trattate mediante n° 2 impianti di depurazione biologici a fanghi attivi aventi potenzialità di 400 A.E. ciascuno; lo scarico C1 recapita in un canale confluyente nel Fiume Po, mentre lo scarico C2 recapita in un corpo idrico confluyente nel Torrente Chiavenna;
 - **scarico C3**: scarico di acque reflue industriali aventi recapito nel corpo idrico superficiale Fiume Po;
- lo scarico C3 di acque reflue industriali nel "Fiume Po" è costituito dalla miscelazione delle acque:
 - di raffreddamento dei macchinari denominati "P41" e del condensatore principale denominato "N71";
 - del sistema antincendio;
 - provenienti dal sistema denominato "Radwaste G11" che prevede la depurazione tramite filtrazione e centrifugazione degli effluenti della lavanderia per abbattere gli inquinanti radioattivi eventualmente presenti; lo scarico in uscita dal sistema "Radwaste G11" viene attivato solo dopo la verifica che lo stesso rispetti i parametri chimici e radiochimici;
 - provenienti dal sistema di produzione dell'acqua demineralizzata denominato "Make up P21";
 - acque pluviali e meteoriche di dilavamento;
- lo scarico C3 di acque reflue industriali, prima di immettersi nel "Fiume Po", recapita in un bacino artificiale il quale è parte integrante del sistema di scarico/trattamento delle acque reflue industriali;

- il punto di prelievo fiscale è posto immediatamente a valle dello sbarramento sul canale artificiale di cui sopra;
- gli scarichi C1 e C2 di acque reflue domestiche erano stati autorizzati dal Comune di Caorso con atto del 06/05/2013, prot. n° 4051;
- lo scarico C3 di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1542 del 24/07/2012;

Acquisiti i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Sezione Provinciale dell'ARPA con la nota 01/12/2015, prot. n° PGPC 8563/2015, relativamente allo scarico C3 di acque reflue industriali;
- parere favorevole espresso dal Comune di Caorso con nota 31/03/2016, prot. n° 2215, per le emissioni in atmosfera, gli scarichi di acque reflue domestiche e la valutazione di impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SOGIN S.P.A.** (C. FISC. 05779721009) - avente sede legale in Comune di Roma, Via Marsala n° 51c - per l'attività di "dismissione della centrale nucleare" sita in Comune di Caorso, frazione Zerbio, via Fermi n° 5/A. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**C1** e **C2** di acque reflue domestiche, **C3** di acque reflue industriali) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

SISTEMA DI VENTILAZIONE EDIFICIO TORRINI ZONA REATTORE E ZONA CONTROLLATA

EMISSIONE A

SISTEMA DI VENTILAZIONE EDIFICIO TURBINA TORRINI ZONA PIANO GOVERNO

EMISSIONE B1
EMISSIONE B2
EMISSIONE B3
EMISSIONE B4
EMISSIONE B5
EMISSIONE B6
EMISSIONE B7
EMISSIONE B8
EMISSIONE B9
EMISSIONE B10
EMISSIONE B11
EMISSIONE B12

SISTEMA DI VENTILAZIONE EDIFICIO TURBINA TORRINI ZONA CICLO

EMISSIONE C1
EMISSIONE C2
EMISSIONE C3

SISTEMA DI VENTILAZIONE EDIFICIO AUSILIARI TORRINI ZONA QUADRI ELETTRICI

EMISSIONE D1
EMISSIONE D2
EMISSIONE D3

SISTEMA DI VENTILAZIONE EDIFICIO AUSILIARI TORRINI ZONA SALA CONTROLLO

EMISSIONE E1
EMISSIONE E2

SISTEMA DI VENTILAZIONE EDIFICIO AUSILIARI TORRINI ZONA UFFICI E SERVIZI

EMISSIONE F1
EMISSIONE F2

EMISSIONE G CALDAIE RISCALDAMENTO PRINCIPALI POT. 2 X 5232 KW

Portata massima	2X9300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	16,8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE H CALDAIA RISCALDAMENTO MAGAZZINO POT. 930,2 KW

Portata massima	1360	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	10,7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE I CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI POT. 2X540+322 KW

Portata massima	2X730	Nm ³ /h
	1X530	
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE J CALDAIE RISCALDAMENTO PORTINERIA POT. 2X488+186 KW

Portata massima	2X740	Nm ³ /h
	1X300	
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE K CALDAIA RISCALDAMENTO MENSA POT.226,7 KW

Portata massima	330	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	4,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE L CALDAIA RISCALDAMENTO CENTRO EMERGENZA POT.70 KW

Portata massima	120	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	4,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE M-1 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE M-2 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE M-3 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE M-4 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE N GENERATORE DIESEL TORRI

- i camini di emissione denominati G, H, I, J, K ed L devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i combustibili utilizzati devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento agli impianti termici devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per le emissioni **K** ed **L**, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato come combustibile **gas metano**;

- e) il funzionamento degli impianti di cui alle emissioni **H, I, e J**, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni nel caso in cui gli stessi siano mantenuti in perfetta efficienza;
- f) fermo restando il rispetto degli ossidi di zolfo fissati per l' **EMISSIONE G**, il gestore può limitare gli autocontrolli alla sola ricerca, in entrambi i condotti, della portata e degli inquinanti: materiale particellare e ossidi di azoto;
- g) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
3. di stabilire, **per lo scarico C3 di acque reflue industriali**, il rispetto nel punto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico C3 di acque reflue industriali nel "Fiume Po"**, le seguenti prescrizioni:
- a) il punto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- b) sia prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero provenienti dai sistemi di trattamento di filtrazione e centrifugazione delle acque provenienti dalla lavanderia;
- c) almeno una volta all'anno sia effettuata una verifica tecnico-funzionale della rete fognaria aziendale e dei sistemi di trattamento di filtrazione e centrifugazione;
- d) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpa e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire, per gli scarichi C1 e C2 di acque reflue domestiche** in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) gli scarichi dovranno rispettare i limiti della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati:
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - BOD₅ (come O₂): ≤ 40 mg/l
 - COD (come O₂): ≤ 160 mg/l;
 - Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l

- Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l;
 - b) i punti di scarico dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole e corretto campionamento;
 - c) dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione e delle condotte fognarie prevedendo, almeno una volta all'anno, una verifica tecnico-funzionale;
 - d) dovranno essere costantemente asportati i fanghi dagli impianti di depurazione ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria venga resa disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - f) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - g) dovrà essere segnalato tempestivamente (tramite PEC o fax) al Comune di Caorso e ad ARPAE qualunque disservizio si verifichi agli impianti di depurazione, spiegandone i motivi e gli interventi messi in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della normalità;
6. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue industriali ed agli scarichi di acque reflue domestiche richiamate nelle premesse del presente atto e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.